

# Regolamento dell'Organo di Garanzia

## ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso l'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo [Statuto delle Studentesse e degli Studenti](#)).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

## ART. 2 - COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico è composto da:

- 2 docenti designati dal Collegio Docenti
  - 1 genitore designato dal Consiglio d'Istituto
  - 1 studente designato dal Consiglio d'Istituto
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia.
  2. I componenti dell'Organo di Garanzia possono essere riconfermati.

## **ART. 2 - FUNZIONAMENTO**

- 1 L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro convocazione del Capo di Istituto, entro sette giorni dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 2 Di ogni seduta sarà steso un verbale a cura di uno dei componenti designato dal Capo di Istituto..
- 3 In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.
- 4 Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.
- 5 I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione o corso del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.
- 6 Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
- 7 Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- 8 La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.